

# I criteri per l'accesso agli **ammortizzatori sociali in deroga** – 2° semestre 2013

Accordo quadro regionale del **2 luglio 2013**

*Giuliano Spreafico*

**arifi**

Agenzia Regionale per l'Istruzione  
la Formazione e il Lavoro



# Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD 2° semestre 2013) - LE NOVITÀ PRINCIPALI [1/2]

## PER TUTTI I DATORI DI LAVORO

- **Validità dell'accordo quadro: 6 mesi** [nessun intervento di CIGD va oltre il 31 dicembre 2013]:
  - » *Accordi sindacali possibili per l'intero periodo*
  - » *Domande per la durata massima di 3 mesi, salvo per accordo di solidarietà e zone sisma*
  - » *Decreto autorizzativo a consuntivo in base a rendiconti mensili, salvo per accordo di solidarietà e zone sisma*
- **Nessuna precostituzione di criteri per il 2014** [sono previsti i criteri nazionali condivisi ai sensi del DL 54/2013]
- **Impossibilità** di presentare richiesta di CIGD da parte di datori di lavoro che abbiano già richiesto nel periodo **1 aprile 2011-30 giugno 2013** interventi B, anche per accordo di solidarietà, della durata complessiva di 12 mesi
- **Possibilità** di completamento di periodi di intervento B **iniziati e non completati**.
- **Politiche attive del lavoro da indicare nell'accordo sindacale e da comunicare ai lavoratori:**
  - » *Opportunità di partecipazione ai percorsi di riqualificazione e ricollocazione per tutti i lavoratori*
  - » *Obbligo di attivazione in caso di cessazione d'attività, procedura concorsuale o ultimo intervento B [rinnovo dopo 1° intervento B di 6 mesi]*
- **Sostanziale eliminazione della differenza tra intervento A e intervento B** [fac-simile unico di accordo standard] – **Tutte le domande possono richiedere un massimo di 40 ore settimanali per lavoratore.**



# Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD 2° semestre 2013) - LE NOVITÀ PRINCIPALI [2/2]

## PER I DATORI DI LAVORO DI TIPOLOGIA 2

- **Impossibilità** di presentare richiesta di CIGD da parte di aziende in procedura concorsuale poiché hanno la possibilità di accedere alla CIGS ex art. 3 della L. 223/91
- **Impossibilità** di presentare richieste di CIGD da parte di aziende che, nel periodo 1 aprile 2011 – 30 aprile 2013 hanno già richiesto periodi completi di CIGD ai sensi degli accordi-quadro precedenti.
- **Al termine di periodi di CIGS** di 12 mesi per **cessazione** d'attività possibilità di presentare richieste di CIGD per un periodo **massimo di 3 mesi**
- **Impossibilità** di presentare richieste di CIGD al termine di periodi di **CIGS di 24 mesi per cessazione** d'attività
- **Impossibilità** di presentare richieste di CIGD al termine di periodi di **CIGS per procedura concorsuale**.
- **La presentazione** delle domande di CIGD «in continuità» deve avvenire almeno **30 giorni prima** del termine della CIGS *[per le domande con decorrenza successiva al 10 ottobre 2013]*



Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – possibile successione nella presentazione delle domande nel sistema informativo  
 (CIGD 2° semestre 2013) - CONTINUITÀ CON I PERIODI PRECEDENTI [1/2]

## DATORI DI LAVORO TIPOLOGIA 1

**RICHIESTE periodo 1 aprile 2011- 30 giugno 2013** Max possibilità 2° sem. 2013

1 solo intervento A	→	intervento A 3 mesi + intervento B 3 mesi
2 interventi A	→	intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi
Primo intervento B < 3 mesi	→	intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi
Primo intervento B ≥ 3 mesi	→	intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi con riduzione (*)
Primo intervento B = 6 mesi	→	intervento B 3 mesi con riduzione (*) + intervento B 3 mesi
Secondo intervento B ≤ 3 mesi	→	intervento B 3 mesi + completamento 6 mesi
Secondo intervento B > 3 mesi	→	intervento B completamento 6 mesi
Secondo intervento B = 6 mesi	●	nessun intervento
Primo intervento solidarietà < 12 mesi	→	intervento solidarietà completamento 12 mesi
Primo intervento solidarietà = 12 mesi	●	nessun intervento
Nessun intervento	→	intervento A 3 mesi + intervento A 3 mesi
	→	se procedura concorsuale: intervento B 3 mesi + B 3 mesi
	→	se solidarietà o zone sisma: intervento B 6 mesi













**(\*) La riduzione deve essere ≥ 15% rispetto al numero di lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD nel periodo precedente**



Cassa Integrazione Guadagni in Deroga – possibile successione nella presentazione delle domande nel sistema informativo  
 (CIGD 2° semestre 2013) - CONTINUITÀ CON I PERIODI PRECEDENTI [2/2]

## DATORI DI LAVORO TIPOLOGIA 2

**RICHIESTE periodo 1 aprile 2011- 30 giugno 2013 Max possibilità 2° sem. 2013**

CASO I $\leq 3$ mesi		intervento B 3 mesi + eventuale completamento 6 mesi
CASO I $> 3$ mesi		intervento B per completamento 6 mesi
CASO I = 6 mesi		<b>nessun intervento</b>
CASO II $\leq 5$ mesi		intervento B 3 mesi + eventuale completamento 8 mesi
CASO II $> 5$ mesi		intervento B per completamento 8 mesi
CASO III primo intervento $< 3$ mesi		intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi
CASO III primo intervento $\geq 3$ mesi		intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi con riduzione (*)
CASO III primo intervento = 6 mesi		intervento B 3 mesi con riduzione (*) + intervento B 3 mesi
CASO III secondo intervento $\leq 3$ mesi		intervento B 3 mesi + eventuale completamento 6 mesi
CASO III secondo intervento $> 3$ mesi		intervento B per completamento 6 mesi
CASO III secondo intervento = 6 mesi		<b>nessun intervento</b>
Nessun intervento		CASI I e II: intervento B 3 mesi + intervento B 3 mesi CASO III: intervento B 3 mesi

**(\*) La riduzione deve essere  $\geq 15\%$  rispetto al numero di lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD nel periodo precedente**



***La riduzione deve essere  $\geq 15\%$  rispetto al numero di lavoratori che hanno effettivamente utilizzato la CIGD nel periodo precedente.***

Come si calcola: è prevista fin dall'accordo quadro 2012 con il metodo seguente

Nel precedente periodo 1 lavoratore in CIGD

Nessuna riduzione

Nel precedente periodo da 2 fino a 10 lavoratori in CIGD

Si riduce di 1

Nel precedente periodo  $> 10$  lavoratori in CIGD

Si calcola il 15% con arrotondamento «classico»  
se il risultato è  $n, \leq 50 = n$   
se il risultato è  $n, > 50 = n+1$



## Mobilità in Deroga – nessuna modifica

Possono presentare la richiesta di indennità di mobilità in deroga:

- Lavoratori subordinati licenziati, cessati o dimessi per giusta causa a partire dal 1 gennaio 2013 che, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, siano esclusi da tutti i trattamenti seguenti: indennità di mobilità ordinaria, ASpl, mini-ASpl;

Durata: 12 mesi. Per i percettori di mini-ASpl integrazione fino a 12 mesi

- Lavoratori licenziati al termine della CIGD che siano esclusi dal trattamento di indennità di mobilità ordinaria

Durata: Per i percettori di ASpl o di mini-ASpl integrazione fino a 12 mesi se l'età al momento del licenziamento è non superiore a 55 anni, integrazione fino a 18 mesi se l'età al momento del licenziamento è superiore a 55 anni

- Nessuna procedura da parte del datore di lavoro. La domanda è presentata dal lavoratore direttamente all'INPS

